



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 90/13

Lussemburgo, 11 luglio 2013

Sentenze nelle cause C-429/11 P, C-439/11 P, C-440/11 P, C-441/11 P
Gosselin Group / Commissione, Ziegler/Commissione,
Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, Team Relocations e
a./Commissione

Stampa e Informazione

La Corte respinge le impugnazioni di cinque società contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato le ammende loro inflitte per la partecipazione a un'intesa sul mercato dei traslochi internazionali

La Corte conferma inoltre l'ammenda inflitta alla Portielje, che il Tribunale aveva annullato

Con decisione dell'11 marzo 2008 ¹, la Commissione europea ha inflitto ammende per un importo complessivo di EUR 32,76 milioni a dieci imprese per la loro partecipazione, nel corso di diversi periodi compresi tra ottobre 1984 e settembre 2003, a un'intesa sul mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio. L'intesa verteva sulla fissazione, diretta e indiretta, dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione delle procedure di presentazione delle offerte, in particolare mediante la presentazione di preventivi falsi ai clienti e con un sistema di indennizzo per le offerte respinte.

Il Tribunale, con sentenze del 16 giugno 2011 ², ha essenzialmente confermato questa decisione della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda la società Gosselin, il Tribunale ha ridotto l'importo dell'ammenda inflitta da EUR 3,28 milioni a EUR 2,32 milioni. Quanto alla Stichting Administratiekantoor Portielje, la fondazione controllante della Gosselin, il Tribunale ha considerato che essa non costituisca un'impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato l'ammenda di EUR 270 000 da versare congiuntamente e solidalmente con la Gosselin.

Cinque società hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso tali sentenza del Tribunale. Al contempo, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato l'ammenda inflitta alla Portielje.³

Nelle sentenze pronunciate in data odierna, **la Corte respinge le impugnazioni delle società**. Conseguentemente, le ammende inflitte a tali società vengono mantenute.

Invece, quanto all'impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte cassa la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva annullato l'ammenda inflitta alla Portielje. Secondo la Corte, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la Portielje, fondazione controllante della Gosselin, poteva essere sanzionata *sole se*, isolatamente considerata, poteva essere qualificata come impresa ai sensi del diritto della concorrenza ⁴. Inoltre, in considerazione del fatto che la Portielje controllava al 100% la Gosselin, erroneamente il Tribunale ha affermato che la mera assenza di una decisione formale di gestione da parte della Portielje nel corso del periodo per il quale era solidalmente tenuta a pagare l'ammenda era sufficiente per rovesciare la presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante sulla Gosselin.

¹ Decisione della Commissione C (2008) 926, def. dell'11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco). La Commissione ha poi ridotto l'importo iniziale dell'ammenda inflitta alla Gosselin Group con la sua decisione C (2009) 5810 def., del 24 luglio 2009. Conseguentemente, l'importo totale delle ammende inflitte è stato ridotto a 31,54 milioni di euro.

² V. anche il comunicato stampa [63/11](#) (in francese).

³ Cause riunite [T-208/08](#), *Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissione*, e [T-209/08](#), *Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissione*.

⁴ V. punto 45 della sentenza [C-440/11 P](#).

Per queste ragioni **la Corte annulla la sentenza del Tribunale** (nella causa C-440/11 P) nella parte in cui aveva annullato l'ammenda inflitta alla Portielje.

INTESA MERCATO DEI SERVIZI DI TRASLOCHI INTERNAZIONALI

<u>Numero della causa</u>	<u>Parti</u>	<u>Nazionalità</u>	<u>Ammenda inflitta dalla Commissione</u>	<u>Decisione del Tribunale</u>	<u>Decisione della Corte</u>
C-429/11 P	Gosselin Group NV / Commissione	BE	EUR 3,28 milioni	<p><i>Cause riunite</i></p> <p>T-208/08 T-209/08</p> <p>Gosselin: Riduzione dell'ammenda EUR 2,32 milioni</p> <p>Portielje: Annullamento dell'ammenda</p>	Rigetto dell'impugnazione
C-439/11 P	Ziegler SA / Commissione	BE	EUR 9,2 milioni	<p>T-199/08</p> <p>Rigetto del ricorso</p>	Rigetto dell'impugnazione
C-444/11 P	Team Relocations N.V. e a. / Commissione	BE, UK	<p>Team Relocations: EUR 3,49 milioni</p> <p><i>Solidalmente:</i> Trans Euro / Team Relocations Ltd: EUR 3 milioni</p> <p>Amertranseuro / Trans Euro / Team Relocations Ltd: EUR 1,3 milioni</p>	<p><i>Cause riunite</i></p> <p>T-204/08 T-212/08</p> <p>Rigetto del ricorso</p>	Rigetto dell'impugnazione

C-440/11 P	Commissione / Stichting Administratiekan- toor Portielje	BE	Gosselin : EUR 3,28 milioni <i>Congiuntamente e solidalmente:</i> Portielje : EUR 270 000	<i>Cause riunite</i> T-208/08 T-209/08 Annullamento dell'ammenda inflitta alla Portielje	Annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui annulla l'ammenda inflitta alla Portielje
----------------------------	---	----	---	--	---

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

I testi integrali delle sentenze ([C-429/11 P](#), [C-439/11 P](#), [C-440/11 P](#), [C-444/11 P](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582